



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
CHIETI



## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO. TRIENNIO 2024/2027

### 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Consorzio di Bonifica Centro

Via Gizio, 36 – 66100 CHIETI

Tel 087158821

Pec [consorziocentro@pec.bonificacentro.it](mailto:consorziocentro@pec.bonificacentro.it)

Profilo del committente: [www.bonificacentro.it](http://www.bonificacentro.it)

Responsabile Unico del Progetto: Capo Ufficio atti e contratti Maria Giovanna Baldacci

**Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023 (nel proseguo, Codice) per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Consorzio di Bonifica Cento per il triennio 2024-2027 (36 mesi) con possibilità di proroga tecnica di sei mesi (6 mesi).**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 2.12.2024 ORE 12:00:00**

**CIG: B41E6D1E98**

Il presente Disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni afferenti all’affidamento del servizio

Ai sensi dell’art. 25 del Codice la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement denominato Net4market accessibile all’indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_anbiabruzzo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo)

Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 88 del Codice, verranno gestite tramite la piattaforma di e-procurement Net4market come indicato in dettaglio nel presente disciplinare di gara e nel disciplinare telematico.

### 2. PIATTAFORMA TELEMATICA

#### 2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Disciplinare Telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **2.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Disciplinare Telematico che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- e. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- f. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.9100/14;
- g. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

### 3. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di Brokeraggio Assicurativo. Per una puntuale descrizione si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Luogo di esecuzione: Comune di Chieti (NUTS ITF14)

L'oggetto del servizio è identificato nel modo che segue:

Descrizione del servizio	CPV – Principale (P)
<i>Servizio di intermediazione assicurativa – Servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209</i>	66518100-5

### 4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata per il periodo di 36 mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva del presente appalto.

In ogni caso la ditta aggiudicataria, qualora l'amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 6 mesi (sei mesi).

### 5. VALORE DELL'APPALTO

#### 5.1 VALORE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto non comporta oneri diretti per l'amministrazione, l'importo indicativo del servizio, ai soli fini della valorizzazione della presente procedura è quantificabile in euro 63.360,55 per l'intera durata del servizio di 36 mesi e un totale complessivo di proroga tecnica, di euro 73.920,64

Attualmente le polizze stipulate dal Consorzio di Bonifica Centro nonché le provvigioni applicate sui premi attuali sono le seguenti:

Ramo	Compagnia	Data scadenza	Premio imponibile 36 mesi
ALL RISKS	GENERALI	30.6.2026	€ 65.629,98
RCT	GENERALI	30.6.2026	€ 291.305,52
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	30.6.2026	€ 15.750,00
RC AUTO	ITALIANA	31.12.2024	€ 13.019,40
RC INQUINAMENTO	GENERALI	31.12.2025	€ 99.429,42
TUTELA LEGALE	ITAS MUTUA	31.12.2025	€ 44.164,98
ARD KASCO	UNIPOL SAI	31.12.2025	€ 6.300,00

Si precisa che la quantificazione dei predetti importi è finalizzata esclusivamente all'individuazione della procedura di gara ed alla determinazione della cauzione. Pertanto, tali importi non costituiscono in alcun modo corrispettivo a favore dell'aggiudicatario.

Si precisa, altresì, che per le polizze di cui sopra che andranno in scadenza, i relativi premi assicurativi in esito alle successive gare potranno variare, mentre le aliquote delle provvigioni sui premi rimarranno fisse per tutta la durata del servizio.

Il broker, secondo consolidata consuetudine di mercato, viene remunerato dalle compagnie affidatarie delle diverse coperture assicurative sulla base di apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.

Pur in assenza di costi diretti a carico dell'ente, si rende comunque necessario determinare, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore stimato del contratto che, in questo caso, è costituito dall'insieme dei compensi che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento; si è ritenuto di fissare la provvigione al 5% (cinqueper cento) per la polizza RC Auto ed al 12% (dodiciper cento) per le altre polizze e, conseguentemente, applicando tali provvigioni ai premi imponibili relativi all'annualità in corso, è stato determinato il valore presunto dell'affidamento che, per il periodo totale di affidamento pari a mesi 42 (36+6 mesi di eventuale proroga tecnica) risulta essere pari ad euro 73.920,64.

Per l'affidamento in oggetto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, inoltre trattandosi di prestazione intellettuale non sussistono i presupposti per la redazione del DVRI.

## **5.2 REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

# **6. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

## **6.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara è rappresentata da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Disciplinare telematico
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- DGUE strutturato in piattaforma;
- Domanda di partecipazione (Mod\_A)
- Documentazione economica (MOD\_B)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Gare d'Appalto", e sulla Piattaforma Net4market

## **6.2 CHIARIMENTI**

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato "Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "E-procurement- Proc. d'acquisto", richiamando la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente tramite il canale soprarichiamato entro il termine del 22.11.2024 ore 12:00:00.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

**IMPORTANTE:** L'Ente utilizzerà l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'albo fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

### **6.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatarario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

<b>7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA</b>
---

#### **7.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata

##### **7.1.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs 36/2023.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

– partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici (come definiti dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023) in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

### **7.2.1 Requisiti di ordine generale:**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.2.1 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.2.1 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### **7.2.2 Requisiti di ordine speciali e mezzi di prova**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti richiesti agli operatori economici devono essere inseriti dagli operatori economici nel FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico).

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del d.lgs 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

#### **7.2.2.3 Requisiti di idoneità professionale:**

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura**  
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Per l'o.e. di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati Membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- **Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sezione B)**  
mediatori di assicurazione e riassicurazione, altresì denominati broker (di cui all'art.

109 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 2009 ed al regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.) da almeno 3 anni.

Per l'o.e. di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.

Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **7.2.2.4 Requisiti di capacità economica e finanzia:**

l'operatore economico dovrà aver intermediato nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando premi assicurativi in favore di Enti Pubblici, per un ammontare non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

#### **7.2.2.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

l'operatore economico dovrà avere svolto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 5 (cinque) Enti Pubblici, nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, senza contestazioni

### **7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.2.3, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro di cui all'art.109, c.2, lett.b) del D.Lgs 07/09/2005**, di cui al punto 7.2.3, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.2.5** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

**Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2.4** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di cui al punto 7.2.3 devono essere posseduti dal consorziato e dai consorzi indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità tecnica-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.



Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **7.5 Avalimento**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (r.u.i.) istituito dall'art. 109 del d.lgs. n. 209/2005.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci

giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Le modalità di partecipazione sono riportate nel Disciplinare Telematico.

Ai fini della presentazione a questa Stazione appaltante della offerta, si invitano gli operatori economici ad inserire la propria offerta entro e non oltre le **ore 12.00:00 del giorno 2.12.2024** nel sistema telematico Net4Market.

Non saranno prese in considerazione offerte inviate con altre modalità.

### **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste espressamente dal presente documento, non verranno prese in considerazione le offerte che rivelino mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara e la "par condicio" dei concorrenti.

La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore

La documentazione da caricare a sistema sulla base delle indicazioni fornite nel Disciplinare telematico è di seguito indicata:

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al punto 8.1**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al punto 8.2**

**DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al punto 8.3**

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio sopra indicato.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Net4Market è possibile contattare l'Help Desk al numero 0372/080708.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e la società Net4Market da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Net4Market e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Net4Market o che impediscano di formulare l'offerta.

### **8.1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

#### **8.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, è redatta secondo il modello di cui all'allegato MOD\_A Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice; - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **8.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come di seguito descritto.

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

#### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

4. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia scannerizzata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal art. 6 del presente disciplinare. Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'artt. 94 e 95 del Codice. Le dichiarazioni rese compilando opportunamente i riquadri si intendono riferite, oltre al soggetto sottoscrittore, anche a tutti i soggetti previsti all'art. 94, co. 3, del Codice nonché indicati nella Parte II, Sez. B del DGUE.

#### **Per tali soggetti l'operatore economico ripeterà tante volte quanto necessario la Sezione A**

Si precisa che le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 nonché indicati nel punto precedente Parte II, Sez. B, se rese personalmente, possono essere allegate nella Documentazione amministrativa.

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 94 lett. e) del Codice.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dovrà compilare le successive sezioni e riquadri per come di seguito indicato:

- Sezione A: Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a) del Codice)
- Sezione B: Capacità economica e finanziaria (articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice)
- Sezione C: Capacità tecniche e professionali (articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice)

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE, inoltre, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 commi 1, 2 e devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **8.1.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **8.1.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

### **8.1.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

◆ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- - copia del contratto di rete;
- - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture in divisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

◆ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **8.1.6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CAUZIONE PROVVISORIA**

**Documento attestante la cauzione provvisoria** di cui al punto 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 106 del Codice, La suddetta dichiarazione non è richiesta per operatori economici qualificati quali PMI.

Nel caso di possesso dei certificati di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice che comportano la facoltà di ridurre l'importo della cauzione provvisoria, l'operatore economico dovrà produrre copia conforme del certificato ovvero dei certificati oppure dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso del medesimo/medesimi;

#### **8.2 "DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

Al fine di valutare la capacità tecnica dei concorrenti, i medesimi, a pena d'esclusione, dovranno presentare una relazione tecnica che dovrà caratterizzarsi per contenuti sintetici e di semplice consultazione. Dovrà essere contenuta in un massimo di 30 facciate, in formato A4, carattere tipo "Times New Roman", dimensione non inferiore a 1 e interlinea minima 12 pt ad esclusione degli allegati, dell'indice, delle copertine e di eventuali schede tecniche.

Le pagine che compongono la relazione tecnica dovranno essere numerate progressivamente. La relazione tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'ordine dei criteri successivamente illustrati, indicando il "titolo" ed il punto a cui si fa riferimento.

Si rammenta che l'offerta tecnica dovrà essere redatta dalle ditte concorrenti tenendo presenti tutte le indicazioni, i vincoli e le prescrizioni presenti nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di soggetti candidati non ancora costituiti la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese interessate.

### 8.3 "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA"

L'operatore economico inserisce in piattaforma la documentazione economica consistente nel MOD. B firmato digitalmente per accettazione.

#### CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di brokeraggio assicurativo secondo consolidata consuetudine di mercato, viene remunerato dalle compagnie affidatarie delle diverse coperture assicurative sulla base di apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.

In assenza di costi diretti a carico dell'ente, il valore stimato del contratto che, in questo caso, è costituito dall'insieme dei compensi che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento; si è ritenuto di fissare la provvigione al 5% (cinqueper cento) per la polizza RC Auto ed al 12% (dodiciper cento) per le altre polizze si rende comunque necessario determinare, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, e, conseguentemente, applicando tali provvigioni ai premi imponibili relativi all'annualità in corso, è stato determinato il valore presunto dell'affidamento che, per il periodo totale di affidamento pari a mesi 42 (36+6 mesi di eventuale proroga tecnica) risulta essere pari ad euro 73.920,64.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della esclusiva valutazione dell'offerta tecnica che sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
<b>Offerta tecnica</b>	<b>100 punti</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>0 punti</b>
<b>Totale</b>	<b>100 punti</b>

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA. Max 100 punti

Titolo	Punto	descrizione	Punti max
		<b>A. GESTIONE SINISTRI</b>	<b>(20)</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e della liquidazione.	<b>10</b>
<b>A</b>	<b>2</b>	Struttura organizzativa dedicata alle attività di gestione dei sinistri e assistenza nella gestione dei rapporti con le parti interessate.	<b>10</b>
		<b>B. METODOLOGIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>(40)</b>
<b>B</b>	<b>1</b>	Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi propri dell'Ente; strategia di definizione dei programmi assicurativi e studio delle soluzioni per l'efficientamento delle coperture	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>2</b>	Gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile.	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>3</b>	Assistenza tecnico professionale e tempistiche relative alla fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria: capitolati, disciplinari di gara, lettere d'invito, etc. Supporto alla valutazione delle offerte.	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>4</b>	Assistenza e supporto all'Ente nella	<b>10</b>



		formulazione di pareri in risposta ai vari quesiti che vengono posti in materia di gestione dei rischi, con l'indicazione delle relative tempistiche di risposta.	
		<b>C. SUPPORTI INFORMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E DEI SINISTRI</b>	<b>(5)</b>
<b>C</b>	<b>1</b>	Dotazione di strumenti informatici per la gestione dei contratti di assicurazione e per la gestione dei sinistri.	<b>5</b>
		<b>D. STRUTTURA E TEAM DEDICATI, MODALITA' DI RACCORDO</b>	<b>(15)</b>
<b>D</b>	<b>1</b>	Indicazione delle unità operative funzionali ad un miglior espletamento del servizio, nonché caratteristiche del personale dedicato. Saranno valutati in particolare: composizione dello staff di interfaccia con l'Ente; modalità di raccordo con l'Ente.	<b>15</b>
<b>E</b>	<b>1</b>	<b>E. FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>(15)</b>
		Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'Ente mediante corsi a titolo gratuito rivolti a qualsiasi categoria di personale.	<b>5</b>
<b>E</b>	<b>2</b>	Numero e descrizione di corsi gratuiti	<b>10</b>
		<b>F. SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI</b>	<b>(5)</b>
<b>F</b>	<b>1</b>	I servizi offerti, da prestare con propri mezzi e risorse a favore dell'Ente, non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Sono ammessi e saranno valutati al massimo 3 (tre) servizi aggiuntivi. Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato. In particolare, saranno valutati: effettiva utilità per l'Ente; innovazione del servizio proposto	<b>5</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Per il criterio di attribuzione del punteggio la Commissione giudicatrice attribuirà collegialmente all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata:

<b>Giudizio</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Criterio di giudizio</b>
<b>ottimo</b>	<b>1.0</b>	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/ qualitativamente molto consistenti, articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per l'Amministrazione.
<b>buono</b>	<b>0.8</b>	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o

		quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione.
<b>discreto</b>	<b>0,6</b>	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni buone. Contenuti discreti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione.
<b>sufficiente</b>	<b>0,4</b>	Aspetti positivi, comunque, apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per l'Amministrazione.
<b>Poco rilevante</b>	<b>0,2</b>	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per l'Amministrazione.
<b>irrilevante</b>	<b>0,0</b>	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto.

## 9. PRECISAZIONI

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate.

Nei casi indicati all'art. 124 del d.lgs. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i nonché quelle contenute negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto *lex specialis* dello svolgimento della gara.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO:**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio il Consorzio Di Bonifica Centro assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **10. SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **11. CAUZIONI E GARANZIE**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a euro 633,60 (seicentotrentatré/60) corrispondente al 1% dell'importo a base di gara (in conformità all'art. 53, comma 2, del Codice) e costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione dovrà:

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193/2022. Dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
2. essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito in una delle seguenti forme:

- in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dalla parte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
3. la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dalla parte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
  4. Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
  5. Prevedere espressamente:
    - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - ✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
    - ✓ l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 106 e 117, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per gli operatori qualificati PMI ai sensi del D.M. 18/4/2005.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia; All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice;

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell'articolo 106 del Codice e qualora l'OE candidato rientri nella categoria delle Microimprese o PMI

Si precisa che:

- ✓ nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'art. 65 del Codice le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, nel caso di cui all'art 65 del Codice e con responsabilità "pro quota", nel caso di cui all'art. 65 del Codice.
- ✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento.

Per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando apposita dichiarazione all'interno dell'istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione:

- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi degli artt. 65 e 68 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui agli artt. 68 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Il contributo dovuto a favore dell'ANAC è pari a 0,00= (zero)

## **13. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Consorzio di Bonifica Centro, sita in Via Gizio, 36 Chieti, che dispone di adeguati collegamenti telematici. Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

### **APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La seduta pubblica relativa all'apertura della "Documentazione Amministrativa" si terrà in data 03.12.2024 ore 12.00 come indicato nel timing di gara.

In tale seduta, verrà esaminata la corrispondenza della documentazione amministrativa depositata a sistema rispetto alle prescrizioni del Codice, Disciplinare di gara e della normativa comunque applicabile, verrà eventualmente attivata la procedura del soccorso istruttorio e verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte ai fini dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 90 del Codice tramite la piattaforma telematica di e-procurement.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 99 e 225, del Codice, attraverso l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico, reso disponibile presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'art. 24 del Codice.

#### **14. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

#### **15. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà alla formazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

#### **16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, mediante FVOE, ai sensi dell'artt. 99 e 100 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 99 comma 3 del Codice, verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 e non automatiche ai sensi

dell'art. 95, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del codice, nonché procede alla verifica dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula del contratto come prescritto dall'art 17 del Codice deve aver luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La forma del contratto sarà quella della scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

## **17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **18. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

#### **19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY**

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Centro nella persona del legale rappresentante.

Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.



I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione della convenzione, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.